ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 20 APRILE 1983 [1]

IRO Industrie riunite odolesi Spa contro Commissione delle Comunità europee

Causa 348/82 R

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di una decisione che ha inflitto un'ammenda — Presupposti per la concessione — Prestazione di una cauzione

(Trattato CECA, art. 39, § 2)

Nel procedimento 348/82 R

IRO INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI SPA, società con sede in Odolo (Brescia — Italia), Via Brescia 12, con gli avvocati G.A. Bergmann e G. Pelicanò, del foro di Milano, e F. Massoni, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Elvinger, 15, Côte d'Eich,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 24 novembre 1982, n. C(82) 1631/3, relativa ad un'ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: l'italiano.

ORDINANZA

I — Gli antefatti

Tenuto conto dell'andamento del mercato e della situazione dell'industria siderurgica, la Commissione istituiva, con decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA (GU L 291, pag. 1), un sistema di sorveglianza e di quote di produzione da applicarsi per il periodo 1° novembre 1980-30 giugno 1981, ma tuttora in vigore con talune modifiche, specie apportate dalla decisione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA (GU L 180, pag. 1), a sua volta modificata dalla decisione 23 settembre 1981, n. 2804/81/CECA (GU L 278, pag. 1).

In base all'art. 4 della decisione n. 1831/81/CECA, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per vari tipi di prodotti. A norma degli artt. 6-10, tali quote sono fissate, per ciascuna impresa, in base alle produzioni di riferimento di tale impresa e mediante applicazione alle stesse produzioni di riferimento di tassi di riduzione. L'art. 5 stabilisce che la Commissione comunica ad ogni impresa le sue produzioni di riferimento e le quote di produzione risultanti dall'applicazione dei tassi di riduzione.

Con lettera del 4 agosto 1981, la Commissione comunicava alla richiedente le sue produzioni di riferimento e le quote di produzione di vari prodotti siderurgici per il terzo trimestre del 1981.

Con decisione 24 novembre 1982, n. C(82) 1631/3, la Commissione constatava che la richiedente aveva superato di 4 999 tonnellate la quota di produzione per i prodotti dei gruppi V (tondelli per cemento) e VI (laminati mercantili) che le era stata assegnata per il terzo trimestre 1981 e, per questo motivo, le infliggeva un'ammenda di 374 925 (trecentosettantaquattromilanovecentoventicinque) unità di conto, pari a 502 601 959 (cinquecentoduemilioniseicentounmilanovecentocinquantanove) lire. Detta ammenda doveva venir corrisposta entro due mesi dalla notifica della decisione e — in caso di mora — sarebbe stata maggiorata dell'1% per ogni mese cominciato. Detta decisione sarebbe stata notificata alla richiedente il 6 dicembre 1982.

Con lettera 30 novembre 1982, la Commissione informava la richiedente di essere disposta, qualora fosse stata impugnata dinanzi alla Corte la decisione con cui si infliggeva l'ammenda, a rinviarne l'esecuzione, a condizione che fosse costituita una garanzia bancaria per il pagamento dell'ammenda, se del caso aumentata degli interessi di mora.

Il 31 dicembre 1982, la richiedente promuoveva, a norma dell'art. 33 del Trattato CECA, un ricorso chiedendo l'annullamento della decisione del 24 novembre 1982 con cui le si infliggeva l'ammenda. Questa causa è pendente dinanzi alla Corte.

II — La fase scritta

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1983, la *richiedente* ha promosso, a norma dell'art. 39, secondo comma, del Trattato CECA e dell'art. 83, § 1, del regolamento di procedura, una domanda di sospensione del-

l'esecuzione della decisione della Commissione 24 novembre 1982, n. C(82) 1631/3.

Nell'atto introduttivo, la richiedente sostiene di aver promosso un ricorso di annullamento avverso questa decisione. Essa osserva che l'esecuzione della decisione impugnata, prima che la Corte di giustizia si sia pronunziata sul ricorso principale, le arrecherebbe un danno grave ed irreparabile, giacché il pagamento dell'ammenda comporterebbe la cessazione della sua attività.

Nelle difese, depositate nella cancelleria della Corte il 23 marzo 1983, la Commissione, *resistente*, ha concluso che la Corte voglia disattendere la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sua decisione del 24 novembre 1982, presentata dalla richiedente, e riservare le spese processuali.

La resistente in sostanza osserva, a sostegno delle sue conclusioni, che la necessità di concedere la sospensione non è resa plausibile mediante mezzi di fatto e di diritto. La richiedente non svolgerebbe alcun argomento che riveli il fumus boni juris del ricorso principale. Ritenendo superfluo ripetere nel procedimento urgente quanto ha esposto nel controricorso presentato nella causa principale, la resistente ricorda che il superamento delle quote non è contestato.

La resistente sottolinea inoltre che la richiedente non dimostra che il provvedimento richiesto sia necessario e urgente onde impedire un danno grave ed irreparabile. Essa sottolinea a questo proposito che la richiedente non fa nemmeno riferimento alla facoltà di ottenere una sospensione previa costituzione di una garanzia bancaria e che non avrebbe finora sollecitato una rateizzazione del pagamento dell'ammenda. La resistente osserva d'altro canto di non aver ancora richiesto alle autorità italiane l'apposizione della formula esecutiva per la decisione litigiosa.

III — Fase orale

Le parti, ritualmente convocate, hanno presentato le loro difese orali all'audizione nel procedimento urgente del 19 aprile 1983.

In diritto

1 Ai sensi dell'art. 39 del Trattato CECA, i ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, se reputa che le circostanze lo richiedano, disporre la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata ed emettere ogni altro provvedimento provvisorio necessario.

2 Nonostante chieda la reiezione della domanda, emerge dalle difese scritte e orali della Commissione che questa non è aliena dal concedere la sospen-

sione richiesta, a condizione che la richiedente costituisca una cauzione bancaria a garanzia dell'eventuale pagamento dell'ammenda aumentata, se del caso, degli interessi moratori. Questo atteggiamento della Commissione è consono ad una linea di condotta adottata nel 1981 e che può ritenersi giustificata, salvoché si debbano esaminare, se necessario, le ragioni speciali che, in determinati casi, impongono una linea di condotta diversa. La richiedente non ha tuttavia svolto alcun argomento che possa far riconoscere che vi sono ragioni eccezionali idonee a far venir meno la condizione alla quale la Commissione desidera subordinare la sospensione dell'esecuzione. Non vi è dunque motivo di derogare a questa condizione.

Per questi motivi,

pronunziandosi in via provvisoria,

IL PRESIDENTE

così provvede:

1° **L'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 24 novembre 1982, n. C(82) 1631/3, è sospesa a condizione che la richiedente costituisca previamente una cauzione bancaria accettata dalla Commissione che garantisca il pagamento dell'ammenda inflitta con la decisione impugnata e degli interessi di mora calcolati al tasso di sconto della Banca d'Italia maggiorato dell'1%.**

2° **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 20 aprile 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il Presidente

J. Mertens de Wilmars